



Direzione Centrale Normativa

Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

**MITTENTE:** Segreteria Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro

**Destinatario:** ASSIV Ass. Italiana Vigilanza aderente a Confindustria

**OGGETTO:** PARERE CONSULENZA GIURIDICA N.954-27-2011

**N. pagine trasmesse (inclusa la presente):** 07

**FAX:** 0642012406 **E-MAIL:** [info@assiv.it](mailto:info@assiv.it)

**In caso di errata ricezione contattare i numeri:** 06/50545460; 06/50545463

Roma, 2 AGO. 2011

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle  
attività produttive

Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

ASS.I.V. - ASSOCIAZIONE  
ITALIANA VIGILANZA  
VIA SISTINA N. 23  
00187 ROMA (RM)

Prot. n. 954-87042/2011

**OGGETTO:** *Consulenza giuridica n. 954-27/2011  
Associazione/Ordine ASS.I.V. - ASSOCIAZIONE ITALIANA  
VIGILANZA  
Codice Fiscale 08977601007  
Istanza presentata il 06/04/2011*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2 del DL n. 93 del 2008 , è stato esposto il seguente

### QUESITO

L'Associazione Italiana Vigilanza ha chiesto chiarimenti in relazione all'applicabilità del beneficio fiscale previsto dall'articolo 2 del DL n. 93 del 2008 e successive modificazioni, consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, in presenza di accordi collettivi decentrati che recepiscano il contenuto del CCNL per i dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata, alle quote base e/o maggiorazioni relative ai seguenti emolumenti:

a) prestazioni di lavoro svolte nella giornata di riposo settimanale (combinato disposto artt. 73-116 CCNL);

- b) prestazioni di lavoro in orario notturno e relativa indennità (combinato disposto artt. 75-108 CCNL);
- c) prestazioni di lavoro straordinario e relativa maggiorazione per esigenze di servizio (combinato disposto artt. 79-116 CCNL);
- d) permessi non fruiti banca delle ore (art. 82 CCNL);
- e) permessi non fruiti annuali (art. 84 ultimo comma del vigente CCNL);
- f) prestazioni di lavoro svolte nei giorni di festività (combinato disposto art. 88-89-116 del vigente CCNL).

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'interpellante non propone alcuna soluzione interpretativa.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'art. 2, lett. c), del DL 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto una imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 30.000, entro il limite di importo di 3.000 euro, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per le annualità 2009 e 2010,

rispettivamente, dall'art. 5 del DL n. 185 del 2008 e dall'art. 2, commi 156 e 157, della legge n. 191 del 2009, entro il limite di importo di 6.000 euro, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente avessero conseguito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro al lordo delle somme assoggettate in tale anno ad imposta sostitutiva.

Per il 2011, l'ambito applicativo dell'agevolazione è stato ristretto alle indennità premiali erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (art. 53 del DL n. 78 del 2010 e art. 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220), ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro (comprensivi delle somme assoggettate in tale anno ad imposta sostitutiva).

Chiarimenti in merito all'applicazione del quadro normativo richiamato sono stati dati dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con i seguenti documenti di prassi: circolare n. 49 dell'11 luglio 2008; circolare n. 59 del 22 ottobre 2008; circolari n. 47 e n. 48 del 27 settembre 2010; circolare n. 3 del 14 febbraio 2011; circolare n. 19 del 10 maggio 2011; risoluzione 451 del 25 novembre 2008; risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010; risoluzione n. 130 del 14 dicembre 2010.

Con riguardo agli specifici quesiti posti, nel presupposto che tali istituti siano recepiti nei contratti collettivi decentrati, si osserva quanto segue:

- a) prestazioni di lavoro svolte nella giornata di riposo settimanale (combinato disposto artt. 73-116 CCNL): si tratta di lavoro prestato nel giorno di riposo per esigenze di servizio che dà luogo al diritto di fruire di un giorno di riposo compensativo e di una maggiorazione della retribuzione. Si ritiene agevolabile per il lavoro diurno la sola maggiorazione, per il lavoro notturno la retribuzione di base e la maggiorazione;
- b) prestazioni di lavoro in orario notturno e relativa indennità (combinato disposto artt. 75-108 CCNL): si ritiene agevolabile la retribuzione di base e la relativa indennità (circolare 22 ottobre 2008, n. 59 par. 2, ris. 17 agosto 2010, n. 83);
- c) prestazioni di lavoro straordinario e relativa maggiorazione per esigenze di servizio

(combinato disposto artt. 79-116 CCNL): si ritiene agevolabile la retribuzione e la relativa maggiorazione (circolare 22 ottobre 2008, n. 59 par. 4, ris. 17 agosto 2010, n. 83);

d) permessi non fruiti banca delle ore (art. 82 CCNL). Con circolare congiunta n. 59/E del 22 ottobre 2008, par. 3 è stato chiarito che "Nelle ipotesi di istituzione della banca ore - che consente di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni di lavoro aggiuntive - può essere oggetto di agevolazione la sola maggiorazione retributiva erogata. Si ricorda infatti che l'agevolazione si applica solo sulla parte di retribuzione erogata in denaro e non anche su quella erogata in natura, come avviene nelle ipotesi di fruizione di permessi in luogo del pagamento di ore lavorate in eccedenza". La circolare si riferisce alla maggiorazione pagata quando i permessi sono fruiti (ad esempio, il CCNL in esame prevede comunque il pagamento di una maggiorazione del 5%). Il pagamento di permessi non fruiti è analogo al pagamento del lavoro prestatO in eccedenza (straordinario). Si ritengono quindi interamente agevolabili le somme conseguite per permessi non fruiti banca delle ore (retribuzione ordinaria e maggiorazione);

e) permessi non fruiti annuali (art. 84 ultimo comma del vigente CCNL). Con circolare congiunta n. 59/E del 22 ottobre 2008, par. 6 sono state indicate, in via, esemplificativa, quali ipotesi agevolabili "i compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva". Per quanto riguarda specificatamente i compensi per permessi R.O.L. (Riduzione Orario di Lavoro, ore di permesso retribuito previste dal contratto collettivo di lavoro) non fruiti entro il periodo di maturazione, è stato precisato che "il regime fiscale agevolato trova applicazione anche quando la liquidazione degli stessi avvenga su base periodica in virtù di disposizioni della contrattazione collettiva, oltre che nei casi di esplicita richiesta del lavoratore". Tali ipotesi (ROL residui, periodi di ferie e permessi non fruiti) devono essere trattate al pari del lavoro straordinario in quanto si sostanziano nella rinuncia a ore/giorni di

riposo e quindi deve ritenersi agevolabile l'intero compenso;

f) prestazioni di lavoro svolte nei giorni di festività (combinato disposto art. 88-89-116 del vigente CCNL): si ritiene agevolabile per il lavoro diurno la sola maggiorazione, per il lavoro notturno la retribuzione di base e la maggiorazione.

Coerentemente con la prassi in precedenza richiamata, si ritiene che l'applicazione dell'imposta sostitutiva in esame nei casi prospettati non sia in linea di principio preclusa dalla circostanza che le esigenze di servizio impongano l'organizzazione del lavoro a ciclo continuo. La medesima circostanza, tuttavia, non può giustificare l'automatica applicazione dell'imposta sostitutiva alle somme erogate per turni notturni e maggiorazioni, considerato che la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 2 del DL n. 93 del 2008 impone la correlazione con incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, pur negli ampi termini specificati nei documenti di prassi richiamati.

Il riscontro in concreto di detta correlazione è quindi rimessa alla valutazione del datore di lavoro: ne consegue che qualora il datore di lavoro interessato ritenga che le indennità in esame non abbiano effetti sui risultati aziendali, le stesse non possono beneficiare del regime agevolativo.

Si ricorda che con circolare 19 del 10 maggio 2011 è stato specificato che "Nel rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall'articolo 51 del TUIR per l'imputazione al periodo d'imposta degli emolumenti di lavoro dipendente, ossia il principio di cassa, è pertanto possibile per il datore di lavoro applicare l'imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell'accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso. Il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale. Le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell'accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche quando l'accordo preveda la

retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011".

**IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO**

Annibale D'Adda  
